SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2278)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri (FANFANI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(PIERACCINI)

col Ministro del Tesoro (COLOMBO)

col Ministro della Difesa (TREMELLONI)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1967

Contributo all'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (E.L.D.O.)

Onorevoli Senatori. — Con legge 6 marzo 1965, n. 258, è stata ratificata e resa esecutiva la Convenzione istituente l'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) che, operando nel quadro della collaborazione europea, si propone di realizzare dei lanciatori o vettori di veicoli spaziali per utilizzazioni pratiche di pace. Tale Organizzazione agisce in un settore le cui iniziative interessano sempre più il progresso dell'industria, del-

le comunicazioni, della tecnologia avanzata e della scienza.

È evidente che l'Italia è particolarmente interessata all'attività dell'ELDO anche perchè con le sole proprie risorse finanziarie, scientifiche ed industriali non sarebbe ovviamente ancora in grado di svolgere programmi spaziali di una qualche rilevante entità.

Ma un'impresa di sì grande respiro, in un settore ove le esperienze nell'Europa occi-

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dentale scarseggiavano, non poteva mancare di porre, nei primi anni di attività e di difficile avvio, numerosi problemi; ed è anche comprensibile che le valutazioni tecniche ed economiche, messe a punto fin dal 1961, siano state riprese in considerazione.

I problemi posti all'attenzione degli Stati interessati comportavano, tuttavia, una decisione politica soprattutto in relazione al fatto che il limite globale di spesa, originariamente prevista dal Protocollo finanziario annesso alla suddetta Convenzione in 70 milioni di lire sterline, si presentava ormai largamente superato dalle necessità pratiche.

Ma anche su altre questioni si rendevano necessarie decisioni, specie in ordine ai seguenti problemi:

integrazione del programma iniziale con aggiunte di nuovi elementi, di nuove tecniche e studi;

utilizzazione dei vettori per usi scientifici e commerciali;

esigenza di una più efficiente gestione dell'Organizzazione ed introduzione di appropriati controlli;

modifica della maggioranza necessaria per l'approvazione dei bilanci annuali dell'ELDO.

Va anche sottolineata l'iniziativa assunta dall'Italia per addivenire ad un valido coordinamento delle attività spaziali e, possibilmente, all'unificazione degli organismi spaziali europei.

Al fine di approfondire i cennati problemi ed adottare le opportune determinazioni, nel 1965 furono indette due Conferenze di Plenipotenziari e, successivamente, nel 1966, sono state tenute tre sessioni di Conferenze di Ministri, le quali si sono concluse con le decisioni adottate a Parigi nel luglio 1966.

Nel nuovo programma messo a punto, consistente nel completamento di quello iniziale convenientemente integrato al fine di renderlo idoneo ad utilizzazioni pratiche per il nostro Paese, si poneva, in via preliminare, il problema di ottenere, sul piano tecnico, l'assegnazione di compiti che avessero un tangibile contenuto tecnologico nel settore

propulsivo dal quale inizialmente erano stati esclusi, poichè la nostra partecipazione avrebbe dovuto limitarsi alla sola realizzazione del satellite e degli studi tecnici.

Con le decisioni adottate dalla Conferenza dei Ministri è stato fissato un quadro di attività basato, oltre che sul completamento del programma iniziale, anche sulla costruzione di una base di lancio equatoriale, di motori di apogeo e di perigeo, di un sistema di guida inerziale, nonchè sulle necessarie modifiche per migliorare le caratteristiche del lanciatore di EUROPA I e per rendere operativi gli stessi vettori spaziali ELDO. In tale quadro le nostre attese sono state pienamente soddisfatte avendo l'Italia ottenuto, tra l'altro, non solo l'incarico di realizzare il motore di apogeo, ma anche la responsabilità del completamento dell'intero stadio.

Le altre decisioni prese hanno avuto principalmente per oggetto:

- a) distribuzione dei lavori; è fissato il principio che ogni Paese dovrà effettuare lavori per un valore non inferiore all'80 per cento del proprio contributo, sulla base delle proposte avanzate a suo tempo dall'Italia;
- b) scelta della base di lancio; è stato affidato alla Francia il compito di allestire, nella Guayana, una base equatoriale di lancio;
- c) miglioramento delle procedure di gestione e di controllo; sono stati concessi al Segretario generale dell'Organizzazione più ampi poteri; per quanto riguarda i controlli, è stata prevista, tra l'altro, la creazione di un corpo di ispettori;
- d) cessioni di lanci ed eventuali utilizzatori; è previsto un approfondito studio della materia la quale solleva quesiti di varia natura.

Inoltre, tenuto conto delle proposte italiane, sono state concordate misure per un più stretto ed efficiente coordinamento delle attività spaziali, essendo stata istituzionalizzata anche la Conferenza dei Ministri dell'ELDO ed essendo stato creato un Comitato di studio per la fusione degli organismi spaziali europei.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Di estrema importanza sono state le decisioni di carattere finanziario.

Per la realizzazione del programma integrato ELDO A/SP è stato fissato un *plafond* globale di 626 milioni di u. c. (Una unità di conto corrisponde a gr. 08887088 di oro fino).

Devesi sottolineare che in tale cifra è inclusa una riserva finanziaria per rischi derivanti da sottovalutazioni di costi e per imprevisti tecnici nonchè una somma forfetaria di 30 milioni di u. c. con cui far fronte ad eventuali maggiori spese che potrebbero derivare da cause di natura economica. È compreso altresì un fondo di 10 milioni di u. c. per studi, con l'intesa di elevare tale ammontare a 25 milioni nel caso che venissero a verificarsi delle economie sui costi di realizzazione dei programmi concordati.

Con decorrenza dal 1º gennaio 1967, la percentuale contributiva a carico dell'Italia è stata portata dal 9,78 per cento al 12 per cento.

Va, però, fatto notare che, dovendosi applicare il principio del reddito nazionale per la parte del programma iniziale ancora da completare e per il programma integratore A/SP, la quota a carico dell'Italia avrebbe dovuto essere del 13,46 per cento. La minore percentuale è stata ottenuta a seguito dell'energica azione svolta da parte italiana onde fare considerare l'incidenza del nostro minor reddito pro capite.

Per rendere operanti tali decisioni, il Consiglio dell'ELDO ha formalmente approvato, nella riunione del 28-29 settembre 1966, le necessarie modifiche al Protocollo finanziario annesso alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione.

Tali emendamenti riguardano alcune integrazioni dell'articolo 4 del menzionato Protocollo, ed in particolare:

la modifica del previsto *plafond* inizialmente stabilito in 70 milioni di sterline (196 milioni di u. c.);

la procedura di voto del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei programmi aggiuntivi, per la quale è prevista l'unanimità; la procedura di voto per l'approvazione dei bilanci annuali della ELDO per la quale è prescritta una maggioranza corrispondente ai due terzi dei contributi;

una particolare procedura riflettente le cautele da adottare nel caso che si profilasse l'eventualità di superare il nuovo *plafond* di spesa di 626 milioni di u. c.

Rapportato in moneta nazionale, l'onere totale ammonta a circa 42.856 milioni di lire di cui 12.344 milioni sono stati stanziati in applicazione della legge 6 marzo 1965, n. 258. Le nuove occorrenze finanziarie, di cui si chiede l'autorizzazione di spesa con il presente disegno di legge, sono pertanto, in definitiva, determinate in circa 30.512 milioni di lire così ripartiti:

lire 3.670 milioni per l'anno finanziario 1966;

lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni 1967, 1968, 1969, 1970;

lire 5.242.875.000 per l'anno finanziario 1971.

Le misure sottoposte all'approvazione del Parlamento sono il frutto di negoziati e di sviluppi nel corso dei quali l'azione italiana è stata determinante nel contribuire ai nuovi orientamenti dell'ELDO. Tra i risultati ottenuti e sui quali va in particolare attirata l'attenzione occorre annoverare: l'ampliato settore di responsabilità tecnologica ed industriale riservatoci; l'esito favorevole della nostra proposta per cui ogni Stato membro debba ricevere in lavori almeno l'80 per cento dell'ammontare dei propri contributi; l'esito ugualmente favorevole di studiare la possibilità di fondere insieme tutti gli organismi spaziali europei; l'accettazione di talune modifiche alle regole di voto le quali danno maggior peso alla nostra partecipazione.

Per questi motivi, oltre che per l'interesse che apportiamo ai lavori dell'ELDO ed ai fini del progresso tecnologico, scientifico ed industriale del nostro Paese, si confida che il Parlamento vorrà accordare la sua approvazione al presente disegno di legge.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo derivante dalla partecipazione italiana all'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO), istituita con la Convenzione del 29 marzo 1962, resa esecutiva con legge 6 marzo 1965, n. 258, è aumentato, fino a tutto il 1971, nella misura di lire 30.512.875.000 così ripartite:

	_			
anno	finanziario	1966	L.	3.670.000.000
»	»	1967	»	5.400.000.000
»	»	1968	»	5.400.000.000
»	»	1969	»	5.400.000.000
»	»	1970	»	5.400.000.000
»	»	1971	»	5.242.875.000

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1966 e 1967, si provvede:

quanto a lire 3.670.000.000 relativo al 1966, a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno;

quanto a lire 5.400.000.000 riguardanti il 1967, con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.